

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA ISTITUITO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

**(Iscritto al n. 171 del Registro degli organismi di
mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia)**

**Presidente: Avv. Flaviano Dal Lago - Responsabile: Avv. Roberto Barsanti - Segretario Gen.: Avv. Francesco Spina
Consiglio Direttivo: Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,
Avv. Paolo Cristofani Mencacci**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Istituzione e scopo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (d'ora in avanti C.O.A.) con il presente atto statuisce in merito all'Organismo di Mediazione Forense (d'ora in avanti O.M.F.), istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca e iscritto al numero 171 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, da esso istituito ai sensi dell'art. 18, D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii.

L' O.M.F. è soggetto privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A.

Il sostentamento economico dell'O.M.F. dovrà essere assicurato tramite l'utilizzo dei proventi conseguenti all'attività di mediazione, fermo il supporto organizzativo e l'impegno economico del C.O.A. per il funzionamento dell'Organismo medesimo.

L'Organismo ha comunque autonomia organizzativa, nonché è dotato di contabilità distinta rispetto a quella del C.O.A., secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto e dal separato Regolamento.

L'Organismo nei limiti del proprio scopo, compito e funzione, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha capacità di agire nei rapporti verso i terzi per il tramite del proprio Presidente e Legale Rappresentante.

In conformità all'art 16 D.lgs. n. 28/2010 e ss. mm. ii. l'Organismo è impegnato a svolgere servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare i predetti servizi nei casi in cui abbia un interesse nella lite. Esso garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa, amministrativa, contabile, nonché la qualificazione professionale del proprio Responsabile e dei propri Mediatori in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.

Esso ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.M.F. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

Presidente: Avv. Flaviano Dal Lago - Responsabile: Avv. Roberto Barsanti - Segretario Gen.: Avv. Francesco Spina
Consiglio Direttivo: Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

L'O.M.F., per il tramite del C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'O.M.F., per il tramite del C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 2 -Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.M.F. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione del C.O.A., anche in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10, in Lucca, Via Galli Tassi, civico n.° 61.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'O.M.F. Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

In caso di mediazione in modalità telematica la procedura di mediazione si svolgerà con le forme e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8bis D.Lgs 28/2010 e succ. mod. e separato Regolamento, e in ogni caso nel rispetto del contraddittorio e della più ampia possibilità di partecipazione e intervento di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

TITOLO I

DEGLI ORGANI DELL'O.M.F.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.M.F.:

- Il Presidente
- Il Responsabile
- Il Consiglio Direttivo

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente del C.O.A. o un suo delegato è il Presidente dell'O.M.F.

Art. 5 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.M.F. è nominato dal C.O.A. tra i membri del Consiglio Direttivo, e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 6 - Funzioni del Responsabile

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del C.O.A.

Il Responsabile deve:

- a) svolgere le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo;
- b) tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
- c) tenere il registro degli affari di mediazione;
- d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni, lo coordina e dà attuazione alle decisioni assunte dallo stesso;
- e) esaminare le istanze di mediazione;
- f) determinare il valore dell'istanza di mediazione, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- g) autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2;
- h) provvedere alla designazione dei mediatori delle singole procedure di mediazione;
- i) vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- j) cura la corretta applicazione del Regolamento di Mediazione anche in relazione alle istanze proposte dai mediatori o dalle parti;
- k) coordinare l'attività dei mediatori;
- l) coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- m) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14;
- n) decidere sulle istanze avanzate dai mediatori e dalle parti ad eccezione delle richieste relative a materie per le quali vi sia la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato dall'Organismo di mediazione

Il Responsabile risponde del proprio operato al C.O.A., il quale può sospenderlo o revocarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo cui è demandata la gestione dell'O.M.F. ed è composto dal Presidente del C.O.A. o suo delegato e da sei membri nominati dal C.O.A., scelti tra gli iscritti all'Albo, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione e/o mediatori.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario con funzione di vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente: Avv. Flaviano Dal Lago - Responsabile: Avv. Roberto Barsanti - Segretario Gen.: Avv. Francesco Spina
Consiglio Direttivo: Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

La carica di componente del Consiglio Direttivo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere, dinanzi all'O.M.F., il ruolo di mediatori.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al C.O.A. procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o dal Responsabile o da uno dei membri del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, vale a dire con la presenza di almeno quattro di essi.

In caso di assenza del Presidente e/o del Responsabile dell'O.M.F., ne assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene assunta a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, del Responsabile dell'Organismo.

Il Segretario o, in sua assenza, un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.M.F.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.M.F. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.;
- b) delibera l'iscrizione nell'Elenco Mediatori di nuovi membri, con propria valutazione delle domande ricevute e dei titoli dichiarati;
- c) propone al C.O.A. l'avvio di processi di revisione in aumento/riduzione dell'Elenco dei propri Mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni;
- d) delibera, anche su segnalazione del Responsabile dell'O.M.F., la sospensione/cancellazione/revoca degli iscritti dall'Elenco Mediatori in caso di incompatibilità sopravvenute, mancato aggiornamento e/o perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Mediatore;
- e) elegge a maggioranza di voti il Segretario;

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- f) sceglie il personale della segreteria di concerto con il C.O.A.;
- g) gestisce ed organizza le risorse finanziarie dell'Organismo e provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.M.F. e lo invia al C.O.A. al termine di ogni anno;
- h) assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile;
- i) determina le indennità dovute ai Mediatori per gli incarichi svolti;
- j) svolge ogni altra attività non espressamente attribuita ad altri Organi;
- k) delibera le modifiche del Regolamento dell'O.M.F.

Art. 10 - Funzioni del Segretario

Il Segretario esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile e li coadiuva nell'esercizio delle rispettive funzioni.

È coadiuvato da altri addetti eventualmente messi a disposizione dagli Enti Pubblici Territoriali, con i quali si andranno a sottoscrivere protocolli di intesa per la raccolta di istanze di conciliazione sul territorio.

Il Segretario Generale:

- è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo;
- provvede ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dagli artt. 8 e 8-bis del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche;
- cura la raccolta delle istanze di parte attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente Regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'Ufficio.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti delle mediazioni trattate per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 11 - L'Elenco dei Mediatori

Presso l'Organismo è istituito il Registro dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

L'O.M.F. si avvale soltanto di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del Consiglio Direttivo, il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento in capo al richiedente.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario Generale ai sensi del presente Regolamento.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal C.O.A. in relazione al numero e tipo di mediazioni svolte.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

TITOLO II

Dei Mediatori

Art. 12 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un Avvocato iscritto all'Albo, non sospeso, aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 250.000,00.

Il Mediatore deve, altresì, idoneamente documentare:

- di possedere una specifica Formazione nel rispetto della normativa vigente,
- di aver provveduto all'obbligo di Aggiornamento professionale con cadenza biennale,

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- di possedere gli ulteriori requisiti stabiliti dal comma III dell'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche.

I mediatori iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con l'Organismo di mediazione potendo collaborare con altri Organismi.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 13 – Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il mediatore deve:

- a) rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) eseguire personalmente la propria prestazione professionale;
- c) informare immediatamente l'O.M.F., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.M.F. e del Responsabile dell'O.M.F.;
- e) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- f) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- g) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. e le previsioni di **incompatibilità dettate dal Regolamento**;
- h) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

e confronto organizzati o prescritti dall'O.M.F., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione;

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui all'articolo 14.

Art. 14 - Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco

In caso di mancato rispetto degli artt. 12 e 13 del presente statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare l'addebito, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r., al mediatore, invitandolo a fornire chiarimenti entro 15 giorni.

Decorso il suindicato termine di 15 giorni, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può sostituire il mediatore nelle mediazioni in corso a lui precedentemente assegnate e disporre che nessun altro incarico gli venga affidato fino alla conclusione del procedimento di sospensione /cancellazione dall'Elenco dei Mediatori, in ogni caso, fissa la data per l'audizione del mediatore e gliela comunica a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r..

All'esito dell'audizione e, comunque, della fase istruttoria, può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il mediatore;
- c) sospenderlo dall'Elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno;
- d) cancellarlo dall'Elenco dei mediatori.

In ogni caso, è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei mediatori.

La comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori.

TITOLO III

DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 15 - Dei mezzi dell'O.M.F.

L'O.M.F., per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del personale di segreteria del C.O.A., scelto dal Consiglio Direttivo di concerto con il C.O.A. L'O.M.F., al medesimo scopo, utilizza strumenti e mezzi anche del C.O.A.

Presidente: **Avv. Flaviano Dal Lago** - Responsabile: **Avv. Roberto Barsanti** - Segretario Gen.: **Avv. Francesco Spina**
Consiglio Direttivo: **Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,**
Avv. Paolo Cristofani Mencacci

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Il personale di segreteria ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di mediazione.

Tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 16 - Entrate e Uscite

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.M.F.

Articolo 17 - Obblighi assicurativi

L'O.M.F. è tenuto a stipulare apposita assicurazione per copertura non inferiore ad euro 1.000.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione svolto, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i Consiglieri e il Responsabile, anche se non dipendenti, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata con rinuncia alla rivalsa, e i Mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata.

Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile

L'O.M.F. è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Lucca, 29 giugno 2023

Presidente: Avv. Flaviano Dal Lago - Responsabile: Avv. Roberto Barsanti - Segretario Gen.: Avv. Francesco Spina
Consiglio Direttivo: Avv. Anna Martinelli, Avv. Sonia Mancini, Avv. Maria Cristina Marcucci,
Avv. Paolo Cristofani Mencacci